

cosa avrei fatto io, giudice del predibattimento, se non avessi conosciuto gli atti dell'indagine del pubblico ministero? Invece li conosco e posso essere inconsapevolmente influenzato. Diceva, mi pare l'onorevole Saraceni, che l'ideale del processo accusatorio sarebbe che io dovessi solo giudicare in base a prove che altri mi hanno fornito, non, però, altri che abbiano potuto subire, inconsapevolmente, dei condizionamenti. Come dicevo, noi siamo presenti a noi stessi una sola volta (che cosa avrei fatto se...?).

Per la verità, dall'associazione magistrati era stato suggerito un rimedio: il giudice del dibattimento avrà il potere di controllare queste ordinanze. Questo, però, è un rimedio per modo di dire per la stessa ragione per la quale ritengo che il giudice del predibattimento non debba poter ammettere le prove. Il controllo si esercita sulle ordinanze di ammissione, le quali però sono motivate, o almeno dovrebbero esserlo (il diritto alla prova è disciplinato dall'articolo 190 del codice, secondo il quale solo le prove vietate dalla legge, superflue, inutili, possono essere escluse). Quindi, il giudice deve fornire una motivazione se rigetta o ammette parzialmente una prova o ne esclude un'altra, ed io giudice del dibattimento che devo esercitare il controllo, secondo il rimedio che proponeva l'associazione magistrati, sono condizionato da questa ordinanza, che è motivata da un collega il quale, magari, può essere anche più importante di me, sotto l'aspetto della professionalità e sotto altri aspetti. Questo è il principio — parliamoci chiaro — per il quale ritengo che l'udienza predibattimentale non vada assolutamente ammessa.

Si è detto, però, che essa presenta anche aspetti positivi: certo, si consente al giudice del predibattimento (ma io dico, in questo caso, al giudice delle indagini preliminari) di emettere una sentenza di non luogo a procedere anche nel caso in cui la prova sia incerta o contraddittoria ed il giudice ritenga che tale incertezza o tale contraddittorietà non possano essere superate nel dibattimento. Questo è un aspetto da condividere, ma lo stesso prov-

vedimento può essere assunto dal giudice delle indagini preliminari. Ciò che caratterizza l'essenza dell'udienza predibattimentale è il famoso potere-dovere di disporre in ordine alle prove presentate dalle parti: ciò è assurdo, per le ragioni che ha esposto molto meglio di me l'onorevole Pecorella e che io ho ribadito. Questa è la verità: c'è un condizionamento. Dice bene la collega Serafini quando ricorda che il giudice deve essere terzo. Questo è il punto: il giudice non deve avere nulla a che vedere con la fase precedente il giudizio.

Ciò vale, cara collega, anche per il giudizio penale e sarebbe ora che ci convinciamo della necessità della separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, perché è una cosa logica. Io sono magistrato da quarantadue anni, non da un giorno, e per la verità non sono mai stato pubblico ministero, ho fatto sempre il giudice, ma riconosco l'assoluta necessità che le due carriere siano separate, le funzioni nettamente distinte e che non si possa passare da un ramo all'altro della magistratura senza — diciamo la verità — un esame. Ci vogliono attitudini diverse per fare il pubblico ministero, io non lo avrei saputo fare, per esempio: quelle poche volte che ho dovuto sostituire il giudice istruttore perché era in ferie o per altri motivi — e il giudice istruttore non era il pubblico ministero, ma, appunto, un giudice — ho sempre incontrato difficoltà perché, non c'è niente da fare, è diversa la mentalità dell'indagatore da quella del giudice. Quando, allora, si parla di giudice terzo, se ne deve parlare anche a proposito della separazione delle carriere ed a proposito della cosiddetta udienza predibattimentale. Il rilievo che a mio avviso è decisivo per escludere la possibilità del giudice del predibattimento è questo: il diritto alla prova va controllato dal giudice che la ammette e poi la escute e giudica su di essa. Questo giudice deve essere libero da qualsiasi condizionamento e tale non è certamente il giudice del predibattimento, che si vuole introdurre, il quale conosce a menadito il fascicolo del pubblico ministero.

Ma poi, ditemi voi, che cosa si guadagnerebbe? Comunque dovrà poi svolgersi il dibattito. Non so se tutte le preclusioni e le decadenze previste dall'originario testo siano state eliminate, onorevole relatore...

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Sì.

RAFFAELE MAROTTA. Su questo allora sono d'accordo, però l'aspetto che ho indicato non è stato eliminato e, per quanto io abbia esaminato gli interventi suggeriti dall'associazione, non mi sembra che sia stato recepito il rimedio relativo al controllo, mentre mi sembra che il relativo emendamento fosse stato accolto. Comunque, ripeto, il rimedio non è tale, perché il giudice potrebbe essere condizionato e noi dobbiamo fugare tutti i sospetti. Negli Stati Uniti, quando si nomina un membro della giuria popolare, lo si interroga lungamente per evitare che possa esservi un qualsiasi collegamento, sia pure sotto l'aspetto psicologico, con l'imputato. Quando avremo tolto questa facoltà al giudice del predibattimento, questi non sarà più tale, ma sarà un giudice delle indagini preliminari, anche con l'accresciuta potestà di emettere una sentenza di non luogo a procedere, quando la prova sia incerta e contraddittoria in modo irresolubile. Questa è la verità: il cuore dell'udienza predibattimentale, per quanto ho capito, è questo; il suo tratto essenziale, la sua essenza sono questi. Se togliamo questa facoltà, abbiamo un'udienza preliminare, sia pure con un accresciuto potere, che io condido.

I principi sono noti, in particolare quello del giudice terzo: dovremmo andare al 6 giugno con questi rimedi che consentiranno la messa in efficacia della legge istitutiva del giudice unico, ma questo lo diciamo anche noi, anzi, proprio per questo, volevamo che si separassero le due o tre parti del provvedimento. Vi è pure la modifica del codice penale: ricordo che sull'oblazione abbiamo già licenziato una proposta di legge, alla quale, per la verità, ero contrario; per l'articolo

13-bis, però, non mi sono preoccupato, perché mai potevo pensare che in un provvedimento del genere fosse inserito un articolo che riguarda l'oblazione dei delitti punibili con pena alternativa. Mai pensavo una cosa del genere! Presentai gli emendamenti con ritardo e non sono stati discussi, ma dovranno esserlo adesso: pensate che si propone l'oblazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa, punibile a querela! Allora, devo andare dall'avvocato e spendere 10 milioni per una querela (ho chiesto ad un avvocato qual era la parcella)...

PRESIDENTE. Vede, onorevole Marotta, quale cattiva opinione avete voi altri giudici di noialtri avvocati!

MICHELE SAPONARA. Se vieni da me, ti difendo per molto meno!

NICANDRO MARINACCI. E il popolo paga!

PRESIDENTE. Ho l'impressione che, se lei consulterà le tariffe forensi, si renderà conto di quanto ha sbagliato!

RAFFAELE MAROTTA. Praticamente, il giorno dopo, l'imputato chiede l'oblazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa, che — lo ricordo a me stesso — è punibile fino a tre anni o con la multa, se ben ricordo, fino a 3 milioni. Sicché, pagando la metà di questa somma, praticamente, avrei buggerato due volte il mio diffamatore; e questo con i soldi, quindi, Presidente, favorendo un certo strato sociale. Questa è la verità!

Quindi, sarò ferocissimo, anche se, purtroppo, quasi solo, a meno che la promessa del relatore non sia mantenuta: mi riferisco alla promessa di rivedere la sua posizione ...

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Ho promesso di riesaminare.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, concludendo queste mie brevi note, devo dire che non possiamo assolutamente

condividere l'introduzione, la creazione di questa udienza predibattimentale, che è caratterizzata, ripeto, dalla facoltà, anzi dal potere-dovere, del giudice del predibattimento di ammettere le prove. Per carità, non si possono scindere i due momenti: il diritto alla prova, di cui all'articolo 190, va controllato dal giudice, che deve provvedere, ma non, diciamo, con la sentenza definitiva; deve invece provvedere all'ammissione o meno della prova. Queste sono considerazioni ovvie: i due momenti, ripeto, non si possono scindere. Il giudice del predibattimento non può diventare anche un giudice del merito, ed invece è un giudice del merito colui che ammette o non ammette le prove. Ma poi, *ad quid*, che si guadagna? Comunque, il giudice che deve ammettere la prova deve essere libero da qualsiasi possibile condizionamento: non dico che il giudice debba essere condizionato, ma potrebbe esserlo. Solo questo sospetto, o dubbio, esclude che io possa conferire questa facoltà al giudice del predibattimento. Ed allora rimane il giudice dell'udienza preliminare, anche se, sono d'accordo, rimane un problema quando la prova è incerta, contraddittoria. Per carità, vi possono essere modifiche, ma il cuore di questo istituto non possiamo dividerlo.

Parliamoci chiaro, Presidente e colleghi, oggi il dibattimento si celebra e non si celebra. Allora, dobbiamo potenziare i riti alternativi, ma non si potenzia il rito alternativo quando si parifica o si vuole parificare la sentenza di condanna a pena concordata alla sentenza di condanna bella e buona. Ricordo che la Commissione anticorruzione introdusse questa parificazione ed io mi limitai a fare questa osservazione al collega che aveva presentato quell'emendamento: ma come si può dire che la sentenza di condanna a pena concordata fa stato, è efficace quanto all'accertamento del fatto e alla qualificazione giuridica di esso? Di che cosa si dovrebbe poi discutere nel giudizio civile o in quello amministrativo o in quello disciplinare? Se quel fatto, accertato incontestabilmente, lo ha commesso un

francese, un olandese o l'imputato! Come possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca: è logico che io imputato voglio farmi condannare, voglio andare in appello e poi vorrò andare in Cassazione. Mi pare ovvio. Si dice che si debbono incentivare i riti alternativi e poi si legifera in questo modo. Non mi pare la via giusta. Ci dobbiamo decidere. La sentenza di condanna a pena concordata deve funzionare così: chi è stato è stato, avevo il dolo o avevo la colpa, ma mi contento di un anno e mezzo con la condizionale, punto e basta. La pronuncia è questa, non può essere parificata a una sentenza di condanna. È una cosa logica, altrimenti non faccio ricorso al rito alternativo del patteggiamento. Mi pare logico. A voi pare logico o no? Non possiamo volere la botte piena e la moglie ubriaca. Su questo non c'è alcun dubbio.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Su questo siamo tutti d'accordo.

RAFFAELE MAROTTA. No, non siete d'accordo e ve lo dice un magistrato che non appartiene alla categoria dei magistrati di avanguardia o cosiddetti d'assalto. No, tutt'altro, io sono sempre stato un magistrato moderato e conservatore. Su questo non c'è dubbio. Però, di fronte a questa esigenza del diritto penale minimo, dell'incentivazione dei riti alternativi, di far sì che i processi si celebrino, allora, anche da magistrato moderato e per niente oltranzista, dico che dovete scegliere tra la botte e la moglie ubriaca.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Scelta difficile.

RAFFAELE MAROTTA. No, non è difficile, è che non siete in grado di adottare delle decisioni. Prendete il caso della separazione delle carriere. Ho parlato con molti di voi, i quali condividono la mia opinione, che poi è un'opinione banale, io dico ovvia. Allora, perché non si adotta questo provvedimento? Lo dico tra parentesi. Ve lo devo dire perché è così: in tutti i paesi civili il giudice non ha nulla

a che vedere con il PM, in tutti i paesi civili. In tutti i paesi civili, il giudice è chiamato vostro onore non solo dal difensore, ma anche dal PM. In Italia, no, in Italia magari il PM è superiore al GIP, perché è più anziano, forse perché è più preparato professionalmente; escono dallo stesso concorso, devono prendere il posto l'uno dell'altro. Sono cose ovvie. Di che si discute? Non ne parliamo proprio.

Concludendo, noi siamo perfettamente d'accordo ad approvare le parti del provvedimento che consentiranno la piena efficacia di questa legge entro il 2 giugno. Questo era alla base dei provvedimenti che erano stati presentati nella nostra Commissione, le proposte di legge Pisapia e Giuliano e il disegno di legge del Governo. Al ministro dissi: «Come mai acconsenti a questo ampliamento? Ma facciamone un provvedimento separato, seguiamo un'altra via, che richiede ponderazione, studio, riflessione». Ripeto: siamo disponibili. Non posso approvare, quindi, una proposta che preveda l'udienza predibattimentale con quelle connotazioni. Questa è la verità, la sacrosanta verità. Oltre tutto sarebbe inutile. Per quale motivo ci dovete mettere addirittura sotto pressione, allora, quando potremmo approvare le parti che condividiamo anche domani mattina, da subito?

Ci si dice che sono necessari due mesi. Ma in una settimana possiamo approvare queste parti, perché sembra che non ci sia dissenso. Non so se l'onorevole Benedetti Valentini sia d'accordo.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Vedremo...

RAFFAELE MAROTTA. Va bene. Comunque è una mia opinione. Il nostro gruppo è di questo avviso; non conosco l'opinione degli altri.

Ripeto comunque che noi non possiamo accettare l'udienza predibattimentale, per le ragioni di principio che ho esposto.

Tutto ciò a prescindere dalle implicazioni di carattere pratico alle quali allu-

devo. Addirittura si moltiplicherebbero le ipotesi di incompatibilità.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Marotta.

MICHELE SAPONARA. Gli cedo un po' del mio, Presidente, se necessario...

RAFFAELE MAROTTA. No, mi avvio alla conclusione.

PRESIDENTE. Quarantasette secondi, onorevole Marotta...

RAFFAELE MAROTTA. Benissimo, Presidente. Dicevo che si moltiplicherebbero i casi di incompatibilità, perché se non c'è il giudice del predibattimento, c'è il magistrato che svolge le funzioni di giudice per le indagini preliminari: ma questo non potrà più essere né giudice del predibattimento né giudice del dibattimento. Parliamoci chiaro.

Tutto ciò, inoltre, a prescindere dalla nebulosità del testo. Per la verità questo connotato non è addebitabile a nessuno: si tratta infatti della terza edizione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Tutti i libri di successo hanno almeno tre edizioni!

RAFFAELE MAROTTA. Qui si parla della terza edizione del medesimo progetto.

Ribadisco, in conclusione, il mio invito: teniamo separate le parti (che poi sono le più pregnanti del provvedimento) che bisogna risolvere entro il 2 giugno 1999; le altre siano accantonate. Altrimenti arriveremo al 2 giugno senza aver nemmeno approvato le parti su cui sembrerebbe vi sia un'ampia maggioranza di consensi. Questa la mia proposta, che rivolgo con una preghiera accorata al relatore ed al presidente della nostra Commissione. Altrimenti il termine del 2 giugno 1999 passerà invano (*Applausi*).

La ringrazio, Presidente, e le chiedo scusa se ho superato i limiti di tempo.

PRESIDENTE. Nell'ambito di quel ricordo del libro di Calamandrei dei buoni rapporti tra giudici e avvocati, onorevole Marotta, per sua tranquillità le devo dire che mi sono informato: per la presentazione di una querela le tariffe forensi vanno da un minimo di 300 mila ad un massimo di 950 mila lire, compresi i diritti.

RAFFAELE MAROTTA. Ma, quale che sia la somma che uno è costretto a pagare, rimane il fatto che il giorno dopo sono « buggerato ». Dopo che lo Stato mi ha detto « se vuoi procedere fai querela », il giorno dopo il mio diffamatore estinguerà l'azione penale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, qualche considerazione di carattere politico in premessa, con una certa franchezza (che del resto mi è consueta) anche se non con la stessa garbata e gradevolissima ironia del collega Marotta. Egli si è chiesto perché mai, da parte della maggioranza governativa, non si sia stati disponibili — anche in Commissione — ad uno stralcio delle parti che più rapidamente ed asciuttamente avrebbero potuto essere approvate (sia pure con talune modifiche), così da venire incontro alle esigenze poste dalla non lontana data di entrata in funzione dei meccanismi introdotti dal Parlamento con riferimento in particolare al giudice unico di primo grado.

Questo si chiedeva il collega Marotta. Naturalmente non è lecito dare risposte per altri, perché ciascuno giustifica le proprie posizioni; tuttavia credo di poter dire che la realtà è che questa maggioranza, questa parte ora al Governo, reduce da numerosi insuccessi, da numerosi svarioni, da numerosi e pesanti errori, nonché da gravissimi contrasti interni sulla materia della giustizia, è tale da presentarsi al giudizio dell'opinione pub-

blica, dei cittadini e degli operatori della giustizia in condizione per un verso assolutamente indecifrabile e per l'altro censurabilissima, sicché è lecito dire, esprimendo un giudizio politico che certamente viene formulato dalla parte politica che si oppone al Governo ma che ha dedicato grande attenzione, sforzi, onestà intellettuale ed impegno a questi temi, che il Governo si qualifica negativamente soprattutto in questa materia.

Perché la maggioranza vuole approvare un provvedimento che ha essa stessa definito un'arlecchinata o, comunque, un coacervo di norme contraddittorie e prive di sistematicità? Perché, come accade anche in altri settori, il Governo e la maggioranza vogliono portare sul banco della propaganda un qualche risultato per presentarlo come importante o significativa riforma. Ciò non è!

Per questa ragione, che esula dal merito — secondo la nostra analisi —, per una ragione dunque che è di carattere tattico o propagandistico, per una pregiudiziale di volontà politica (non positiva, tutt'altro: negativa!) intendono approvare un provvedimento che poi spacceranno per riforma: termine tanto fascinoso quanto bisognevole di spiegazione, di specificazioni e di distinguo.

La maggioranza vuole far credere alla gente di aver varato una importante e significativa riforma. Così non è. Se si preoccupasse, invece, delle necessità che emergono da quelle pur discutibili che sono state approvate, e quindi almeno dell'esigenza di farle funzionare, effettivamente, come altri colleghi hanno sottolineato, si potrebbe limitare ad approvare in questa fase alcune norme di razionalizzazione e di collegamento con l'ordinamento vigente.

Sulla base di questa premessa, credo di poter giustificare la ragione per la quale vi è stata una accelerazione abnorme della procedura e si è calendarizzato il provvedimento ad ogni costo, incardinandolo nonostante siamo tutti perfettamente consapevoli che non sarà possibile andare avanti. Infatti l'ordine dei lavori prevede solo la discussione sulle linee generali, che

peraltro si è ritenuto di dover ampliare fino a dodici ore, nella consapevolezza che si tratta di un provvedimento che non è ancora maturo, coerente ed accettabile, non in qualche suo aspetto particolare ma nelle linee fondamentali.

È questa la ragione per la quale una persona che è solitamente di buon senso ed intellettualmente onesta, come il relatore, onorevole Carotti, è costretta a respingere — non so se volentieri o meno — le nostre costruttive proposte di membri dell'opposizione che suggeriscono di stralciare le parti che potrebbero essere approvate e di rinviare in Commissione il resto del provvedimento. Rimandare in Commissione: una proposta di attualità, signor Presidente. Si è discusso perfino, nei giorni scorsi, se l'Assemblea abbia il potere di rimandare in Commissione un provvedimento. Io non sono tra gli oltranzisti che sostengono che l'Assemblea non abbia questo potere. Altro è il tema di cui ci siamo occupati in relazione alla Commissione su Tangentopoli e cioè della legittimità che questo potere si arresti laddove andrebbe a violare l'aspettativa e il diritto stabilito dal nuovo statuto delle opposizioni di far sì che nell'ambito del calendario almeno un quinto degli argomenti sia ad essi riservato e portato a trattazione fino al voto. Lì vi è stata un'autolimitazione regolamentare della sovranità procedimentale della Camera, e quello è altro argomento. Ma in via generale io non sono tra coloro — ci mancherebbe altro! — che escludono in via di principio che l'Assemblea, avvedendosi che occorrono approfondimenti, accorgendosi di stare per commettere qualche errore, potrebbe rinviare un provvedimento in Commissione: ci mancherebbe altro! Anzi, sono un convinto fautore di questa possibilità. Ho visto troppe volte passare non buone o pessime leggi in quest'aula proprio per l'«incartamento» in cui la Camera ha ritenuto di doversi avvitare e cioè per il fatto di non poter rinviare nella fase istruttoria in Commissione un provvedimento, magari per evitare il ping pong parlamentare con l'altro ramo del Parlamento o con altre motiva-

zioni, che prescindono dal merito. Se c'è un caso in cui un provvedimento nel suo insieme (a meno che non si stralcino quelle parti di cui ormai più volte abbiamo parlato) non è licenziabile e sicuramente comporterebbe, consiglierebbe, imporrebbe un ritorno in Commissione per il debito approfondimento è sicuramente questo. Di tal che vorrei dire che l'Assemblea ha ancora tutto sovrano il suo potere (e vediamo di non precludercelo), al limite anche di esercitare questa facoltà, di adottare questa determinazione. Ciò nell'interesse della giustizia, del buon funzionamento delle istituzioni e degli istituti, non certo di una battaglia vinta o meno sul piano dello schieramento politico.

Ho fatto queste considerazioni con riferimento appunto al parere espresso dall'onorevole Carotti, il quale tutto sommato in Commissione e anche in questa sede ha riconosciuto che bisognerà occuparsi dell'articolato in maniera incisiva. Del resto, egli è più che giustificato: ha dovuto mettere insieme molte esigenze, far confluire numerose proposte. Al riguardo mi permetterò di dire (ammesso che ce ne fosse bisogno) ad ulteriore documentazione dello spirito costruttivo che anima l'opposizione di alleanza nazionale, che sono ben cinque le proposte di legge su temi particolari che portano la firma di colleghi del gruppo parlamentare di alleanza nazionale e che sono confluite dentro il testo al nostro esame. Il relatore, quindi, ha dovuto mettere insieme tante esigenze, me ne rendo conto, però egli ci esorta a non rimandare in Commissione il provvedimento assicurando che vi sarà tutta la disponibilità (e io lo ringrazio, ma ci mancherebbe che non vi fosse la disponibilità su argomenti come questi e di fronte a obiezioni di questo carico) in seno al Comitato dei nove per valutare gli emendamenti e agire tramite essi. È una via di mezzo, è un compromesso procedurale per salvare politicamente la faccia alla maggioranza, ma non è questo l'obiettivo che qui più ci spinge ad agire. Il problema è varare istituti che possano funzionare, che abbiano una sistematicità,

che la gente in generale e gli operatori del diritto siano in condizione di comprendere, padroneggiare, utilizzare al meglio, anche orientandosi; perché dobbiamo fare delle leggi che consentano a noi stessi, agli operatori di giustizia e alla gente di orientarsi! Vi è infatti, colleghi della maggioranza, un bisogno diffuso di semplificazione nei nostri ordinamenti, non di complicazioni. Sia gli addetti ai lavori che soprattutto il cittadino, che è la persona che privilegiatamente dobbiamo avere come potenziale interlocutore, vogliono semplificazioni, vogliono uniformità di trattamento, vogliono capire più rapidamente come la giustizia li tratta e come essi debbono confrontarsi con i meccanismi della giustizia. E non è quello che stiamo facendo! E ve lo dimostrerò, anche se colleghi illustri lo hanno già fatto con degli *excursus* molto significativi. La definizione di arlecchinata che la collega Serafini respingeva, non è dovuta soltanto alla eterogeneità delle materie trattate (anch'esso malvezzo legislativo che non qualifica certo un testo). È la diversità di filosofie, di logiche, è la non saldabilità dei meccanismi che giustifica questa espressione poco parlamentare ma che tuttavia rende l'idea all'uomo della strada.

Venendo alle singole parti del provvedimento, si è distinta una prima parte, quella che va dall'articolo 1 all'articolo 8, dalla parte centrale che riguarda la famosa o famigerata, che dir si voglia, udienza predibattimentale. Vi è poi l'articolo 47, terza parte, che reca il nuovo testo degli articoli da 549 a 560 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda la prima parte, dico subito che il sottoscritto ed il gruppo di alleanza nazionale non sono d'accordo, ad esempio, sulla norma concernente l'attribuzione della definizione dei giudizi pendenti anche in sede civile al giudice di pace come risulta dall'articolo 1, perché di fatto si eleverebbe in via generale la competenza per valore del giudice di pace stesso a 50 milioni, cosa sulla quale noi non siamo d'accordo. Ci troviamo ancora in una fase non breve di sperimentazione, con luci ed ombre, dell'istituto del giudice

di pace. Di conseguenza, concordiamo sulla necessità di varare una norma che ci accompagni dalla situazione attuale alla fase della ripartizione della competenza tra il giudice di tribunale, che ormai è giudice unico, unificato di pretura e tribunale, e il giudice di pace. Su questo ci possiamo confrontare costruttivamente, perché si tratta di una scelta tecnica e non filosofica, ma non siamo d'accordo sul fatto di rimettere al momento attuale una competenza di 50 milioni al giudice di pace. Presenterò pertanto degli emendamenti al fine di confrontarci sul punto. Ribadisco, ad ogni modo, la nostra contrarietà al riguardo.

Non sono d'accordo nemmeno sulla retribuzione a cottimo del giudice, prevista dall'articolo 5 del provvedimento. Anche a tale proposito sarà necessario inventare un meccanismo diverso ma l'istituto del giudice a cottimo non è concepibile e non è neppure accettabile dal cittadino. Vi dirò di più, sono fortemente convinto che il cittadino medio non sappia che le prestazioni del giudice di pace vengono retribuite in questo modo e credo che, se lo sapesse, inorridirebbe. Dobbiamo quindi trovare un altro meccanismo. Il giudice a cottimo, la cui retribuzione viene misurata sulla base del numero dei provvedimenti esaminati, è inaccettabile, è una cosa ridicola e indegna.

Vi è poi la seconda parte del provvedimento, che è quella centrale, come i colleghi, in particolare l'onorevole Pecorella e l'onorevole Marotta hanno molto ben sottolineato. È la parte concernente l'udienza predibattimentale.

Onorevole Serafini, lei ha fatto un comprensibile sforzo per ricondurre a principi di valore ed a principi politici la scelta al fine di nobilitare la presa di posizione, non so quanto sostenibile e convinta, della maggioranza. Sono un attento ascoltatore dell'onorevole Carotti, sempre onesto intellettualmente e preciso, nonché mediatore delle varie esigenze. Ebbene, egli ha parlato di un'apertura volta ad apportare aggiustamenti al testo in esame attraverso l'approvazione di taluni emendamenti, ma non si è detto in

alcun modo intenzionato — e mi pare che abbia parlato a nome della maggioranza — a ripensare e a tornare sui suoi passi sulla scelta fondamentale. Allora la disponibilità per piccole modifiche tecniche non cambia alcunché.

Cari colleghi della maggioranza, ci troviamo in questa grottesca situazione, quella di orientarci verso due riti penali opposti e contraddittori. Vediamo che nell'ultima parte del provvedimento — il meccanismo della citazione diretta — prevediamo addirittura due dibattimenti: troppa grazia. Alcuni colleghi della maggioranza, di fronte alla robustezza della nostra opposizione ed alla insostenibilità di questo *monstrum* dell'udienza predibattimentale replicavano con un mezzo sorriso. « Se abbiamo sbagliato in precedenza » — dicevano — « che possiamo farci? Se l'udienza preliminare è diventata una forma, vuol dire che abbiamo sbagliato impianto: dovremo pur cambiarlo ».

Signori, è troppo comodo fare questo discorso in sede politica; quando in politica si sbaglia, se ne debbono trarre conseguenze forti. Su questa riforma procedurale da sinistra avete fatto grande propaganda presentandola come grande riforma di civiltà, qualificante; una riforma per cui una confessione di fallimento — se c'è — deve essere pubblica, forte, politicamente risaltante, da cui trarre conseguenze. E non certo per varare un fallimento da un altro fallimento annunciato: questo infatti sarebbe l'udienza predibattimentale.

Prevediamo due dibattimenti: ve lo hanno dimostrato i colleghi intervenuti. Si tratta di due dibattimenti (sintetizzo usando questa espressione un po' colorita): questa è la verità, che vi dimostrerò con qualche esempio concreto. Prima di tutto bisognerebbe valutare la cosa anche sul piano organizzativo. Il ministro Flick — altro grande sconfitto di questo passaggio: forse un altro ministro si sarebbe anche dimesso perché è venuto fuori un provvedimento tutto diverso, delegittimante il ministro stesso, rispetto a quello che aveva portato avanti — ci ha letto

questa mattina una noticina in cui ci ha spiegato che le ragioni organizzative di cui, bontà sua, deve farsi carico il ministero impongono un certo atteggiamento.

Forse le ragioni organizzative sono quelle da cui deriva che invece di due figure di giudice ne debbano essere inventate tre? Questa è la realtà: abbiamo il giudice dell'udienza predibattimentale, il giudice che giudica ed il residuo del giudice per le indagini preliminari. Infatti non abbiamo cancellato quest'ultima figura.

Quindi non solo la vostra legge è irrazionale, caotica, priva di punti di riferimento e di capacità di scelta, ma, per le esigenze organizzative del ministero, concepiremo addirittura tre tipi di giudice anziché due. Inoltre — come giustamente sottolineava il collega Pecorella — scatterebbero tutte le incompatibilità che a questo punto ci stiamo inventando per forza, anche dove non esisterebbero. Infatti prefiguriamo tanti di quei meccanismi che le incompatibilità valgono non solo in un piccolo tribunale, come qualcuno accennava, ma anche in uno medio o grande e finiscono per costellare il percorso di ogni procedimento.

Il cittadino dovrebbe chiedersi: lo fanno apposta? Non ci dormono la notte per inventarsi incompatibilità, meccanismi che inceppano l'organizzazione della giustizia, labialmente degnato di attenzione da parte del ministro Flick?

Ci sono gravi contraddizioni, e lo sapete benissimo: gli articoli 19 e 20, ad esempio, relativi al giudizio abbreviato. Non condivido quanto detto da alcuni colleghi. Quando il monitoraggio non è esatto si rischia di adottare misure non opportune.

Quando si dice, per esempio, che il meccanismo della pena a richiesta o patteggiamento, come comunemente si dice, non ha funzionato, è un'affermazione che contrasta con l'esperienza giudiziaria mia e di molti altri colleghi che frequentano le aule giudiziarie. Il meccanismo del patteggiamento o pena a richiesta viene utilizzato largamente, mentre il giudizio abbreviato è altra cosa ma voi,

che vibrare colpi alla cieca, dopo aver parlato a lungo dei riti alternativi avendo soprattutto puntato sul patteggiamento, vi innamorate dei riti abbreviati, al punto tale che avete assunto decisioni che, come altri colleghi prima di me hanno dimostrato, farebbero del rito abbreviato quello normalmente utilizzato. Se così è, dovremmo mettere mano in maniera diversa anche a questo rito perché non è assolutamente condivisibile che quella della camera di consiglio sia la regola per il giudizio abbreviato (mi sembra che già un altro collega l'abbia accennato).

A differenza di altri colleghi, nutro perplessità anche relativamente all'istituto del patteggiamento nell'udienza predibattimentale, data la natura dibattimentale di tale udienza. Non è un gioco di parole: poiché l'udienza predibattimentale è un altro dibattito, nutro perplessità sull'opportunità della norma di cui al punto b) del comma 1 dell'articolo 29. Come giustamente è stato osservato, il cuore del problema è questo stare a gambe larghe sopra un filo spinato fra il rito accusatorio e il rito inquisitorio. Abbiamo innestato una specie di marcia indietro perché si pone il problema della formazione della prova che presuppone il principio non solo di buona tecnica legislativa e di buona procedura, ma anche quello del libero convincimento e del convincimento del giudice, nel senso che quest'ultimo, chiamato ad emettere la decisione finale, deve avere la piena sovranità di riesaminare tutti i provvedimenti sull'ammissibilità delle prove e di disporre l'acquisizione di ogni ulteriore elemento o prova testimoniale o d'altro genere, in virtù del principio, moralmente insopprimibile, del convincimento del giudice.

Quando una prova è utile o rilevante, è doverosa; se la prova può conferire al giudizio, deve essere ammessa. Se io fossi un giudice al quale viene portato l'insieme del materiale probatorio da un altro dibattito — come io lo chiamo — in cui un altro giudice, avendo tutti i risultati delle indagini, ha motivatamente deciso in merito alla pertinenza e alla rilevanza, io, avendo la responsabilità finale e somma —

per chi ne avverta la sacralità — di emettere la decisione, se mi accorgessi dell'incertezza di un dato, se mi accorgessi della presenza di una prova utile, dovrei essere libero e sovrano di poterla acquisire. Il giudice — lo ripeto — deve avere il potere ed il dovere di ammettere e valutare la prova.

Questa udienza è allora una risposta assolutamente devastante e controproducente: è indubbiamente una soluzione che non può passare perché, anche in termini di interlocuzione democratica, non mi pare che sia stata approvata da nessuno. Non è stata approvata da gran parte della magistratura e dalla maggior parte dei rappresentanti dell'avvocatura! Noi dovremmo dunque licenziare una legge per partito preso di maggioranza anche se è rigettata dalla grande maggioranza di coloro i quali saranno poi chiamati ad applicarla? No!

Dovremmo licenziare norme come quella — che si risolverebbe in una *factio* pura e semplice — contenuta nell'articolo 46 relativo alla lettura degli atti acquisiti (immaginatevi se nel dibattito si desse lettura degli atti acquisiti? Mi pare già di sentire il giudice mentre dice: «sì, diamoli per letti!»). Oppure ci si dovrà intrattenere nella lettura di voluminosissimi atti? Assolutamente non è così!) oppure norme — questo è un aspetto denunciato anche da altri — come quella della oblazione (un meccanismo maneggiato in maniera assolutamente maldestra, avventata e foriera anche di gravi iniquità)? Si tratta di punti qualificanti e assai importanti, sui quali qualcosa di più che una riflessione dovrà essere fatta in collegamento con gli altri istituti e con altre tematiche come quella della depenalizzazione o quella della competenza penale del giudice di pace. È giusto «dare un occhio» a quest'ultima, ma anche in questo caso occorrerà fissare un appuntamento per una seria ed ulteriore riflessione. Dico questo perché non mi pare che si debba parlare di un giudice di pace competente per reati esclusivamente minimali: così non è! Se andiamo, infatti, a rileggere le materie rimesse o che dovranno essere rimesse alla compe-

tenza penale del giudice di pace, ci accorgeremo che sono buona parte della vicenda del mondo giudiziario o delle vicende di vita che vengono portate alla cognizione del magistrato.

Per quanto ci riguarda, sul piano del rapporto politico, della procedura e dei rapporti istituzionali, il nostro gruppo — che è sempre estremamente attento e sensibile a questi temi — è sicuramente disponibile ad aderire ad un eventuale percorso accelerato per la terza parte del provvedimento, ovvero quella del rito (questa metterà il giudice monocratico nella condizione di partire effettivamente). Il nostro gruppo è inoltre disponibile per la prima parte del provvedimento, con la sola — peraltro non lieve — eccezione della competenza per valore, in pratica, del giudice di pace. Siamo invece assolutamente indisponibili al progredire della parte seconda e centrale del provvedimento stesso.

Auspichiamo che la maggioranza, non arroccandosi su una pregiudiziale politica che finirebbe in questo momento per assegnarle una vittoria di Pirro ma una successiva condanna degli operatori di giustizia e dei cittadini, ripensi incisivamente alla propria posizione accedendo ad una soluzione che contemperi esigenze pratiche, dignità politica e volontà di fare riforme e non «sfasci», dei quali non abbiamo ulteriore bisogno (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, signor sottosegretario, cari colleghi, devo dire che condivido pienamente i rilievi, gli argomenti e le proposte formulati dagli amici e colleghi Marotta e Pecorella; e quindi non avrò il cattivo gusto di ripeterli, sperando pertanto di non usare l'intero tempo a mia disposizione.

Vorrei ora svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Nessuno è entusiasta della vicenda legislativa al nostro esame: né gli avvocati, i quali temono che venga vanificato com-

pletamente il rito accusatorio, che è stato una conquista dopo tanti anni di dibattiti e due leggi delega; né i magistrati, i quali per pigrizia, per spirito di conservazione o per esigenze effettive, temono di non poter adempiere, con queste strutture, quanto loro richiesto dalla nuova disciplina, e non è entusiasta neppure la maggioranza. È a tutti noto, infatti, che il ministro di grazia e giustizia non era entusiasta del progetto, che passa per provvedimento Carotti, che si è sovrapposto ad altri tre provvedimenti — due proposte di legge, una a firma Pisapia, l'altra Giuliano, e un disegno di legge dello stesso Governo —, che prevedevano una disciplina più contenuta, riferentesi soltanto alle garanzie per il rito monocratico, che ovviamente si dovevano estendere anche ai reati già di competenza del pretore.

Vorrei svolgere ancora alcune considerazioni di carattere generale. Certo, il giudice unico è una realtà che noi non contestiamo, però desidero ancora una volta ribadire — l'ho detto in altre circostanze — che affidare la decisione di cause importanti ad un solo giudice, se consente di recuperare altri giudici (ma questo è tutto da vedere e da dimostrare), costituisce un grosso rischio. Questo è un dibattito ormai lontano: ricordo che il grande Alfredo De Marsico era contrario in tutti i congressi perché temeva — ed io con lui — che il giudice unico non desse sufficienti garanzie. Un grosso rischio, dicevo, per il protagonismo ricorrente specialmente in questi ultimi tempi; vi è il giudice affetto da delirio di onnipotenza — mai come in questi tempi assistiamo a questo fenomeno —, vi è il giudice che ovviamente può anche non essere fornito dell'equilibrio necessario, indispensabile, per l'assolvimento di un mandato dagli effetti così importanti.

Veniamo ai rimedi; è questo il contributo al dibattito che intendo dare con il mio sintetico e modesto intervento. Abbiamo bisogno di un giudice equilibrato, di un giudice che dia garanzie e sia indipendente. Certo, non basteranno le pagelle, non basteranno gli accertamenti

psicoattitudinali, che velatamente o apertamente potranno esservi; penso che il giudice unico ponga, in termini di grande urgenza, il problema della separazione delle carriere, così come ha accennato l'amico Marotta nel suo intervento.

Lamentiamo oggi la contiguità, l'appiattimento, la subordinazione del giudice GIP o anche del tribunale, al pubblico ministero. Ricordiamo l'episodio del bastone e della carota verificatosi a Milano; ricordiamo il GIP Ghitti, il quale scriveva a Di Pietro i bigliettini in cui si decideva la sorte di un imputato, se dovesse essere arrestato o meno, in base a considerazioni di carattere personale, comunque non previste dalla legge. Il Consiglio superiore della magistratura si è interessato di questi fatti, ha ammonito il giudice Crivelli — il quale poi è stato anche promosso — e, nello stesso tempo, ha aperto un procedimento disciplinare contro un giudice della corte d'appello il quale si era permesso di criticare il comportamento dello stesso giudice Crivelli.

Il problema della separazione delle carriere ormai è sotto gli occhi di tutti. Il Presidente della Repubblica, in un convegno a Taormina, disse che fino a quando fosse rimasto al Quirinale mai avrebbe promulgato una legge che prevedesse la separazione delle carriere, ma i tempi sono cambiati e mi sembra che il discorso si sia fatto più duttile. Non dimentichiamo, peraltro, che lo stesso Falcone auspicava la separazione delle carriere. Parlo di Falcone perché è la figura che, all'occorrenza, serve ai magistrati d'assalto di oggi come simbolo di indipendenza, di servitore dello Stato. Ciò quando sappiamo che egli è stato avversato, non è stato eletto al Consiglio superiore della magistratura e nemmeno alla carica di procuratore antimafia, tanto che la dottoressa Boccassini, nel commemorarlo a Milano, ebbe parole durissime nei confronti di magistrati i quali osavano partecipare a quella commemorazione, dicendo apertamente « vergogna ! ».

A maggior ragione, a mio avviso, c'è da temere che un giudice unico, quindi non tutelato dal collegio, dalla presenza anche

fisica di altri colleghi, possa essere condizionato, appiattito sul pubblico ministero: pubblici ministeri aggressivi, onnipotenti, i quali interpretano la legge come ci dimostra il caso Alletto.

Si dirà: « Voi volete un superpoliziotto e quindi perdete di vista l'aspetto giurisdizionale; il pubblico ministero è un magistrato il quale, ai sensi dell'articolo 358, dovrebbe ricercare anche le prove a favore ».

Cari colleghi, nel caso Alletto, recentissimo ed emblematico, la prova a favore degli imputati è data da quella videocassetta. Voi pensate che i pubblici ministeri abbiano prodotto quella videocassetta, che poteva appunto essere invocata come prova a discarico degli imputati? Nemmeno per sogno. È stata la diligenza e anche la fortuna professionale di un giovane avvocato, il quale, leggendo le tante carte di cui si compone il processo, ha riscontrato che vi era stata un'intercettazione, un qualcosa che poteva interessare ed è venuto fuori quanto sappiamo. Abbiamo, quindi, dei pubblici ministeri che sono parte, che fanno il loro mestiere da parti e, quindi, vanno trattati come tali.

Ecco allora il discorso della separazione delle carriere, che è di grande attualità e che porto nella discussione odierna come contributo al dibattito.

Il pubblico ministero indipendente, il giudice indipendente, il giudice onnipotente, il giudice irresponsabile: in uno Stato di diritto, ad ogni potere deve contrapporsi un contropotere; ogni potere, di vita e di morte, sul cittadino deve essere controllato e deve essere responsabile. Affermiamo che in questo momento vi è la più assoluta irresponsabilità dei magistrati, sotto tutti gli aspetti: disciplinare, civile e politico.

Formulo allora una domanda: perché ci si è opposti così ferocemente alla Commissione su Tangentopoli richiesta dal movimento di cui faccio parte? Ma veramente si pensa che, poiché il clima non è sereno, essa avrebbe creato tante sciagure per il popolo italiano, per l'ordinato vivere civile? La risposta, in realtà,

a mio avviso è semplice: non la si è voluta perché si temeva e si teme che, sia pure indirettamente, si possa giudicare l'operato della magistratura, la quale non deve rispondere a nessuno.

Allora, perché la nuova disciplina sul giudice unico possa essere garanzia di giustizia e di imparzialità è necessario che si riprenda il discorso sulla responsabilità civile, oltre che su quella disciplinare, di cui il ministro ha parlato e di cui sembra che, almeno in certi casi, voglia far uso (non sempre, ma almeno in alcuni casi e solo in certe regioni e non in altre: si limita soltanto al centro, escludendo il nord ed il sud, almeno allo stato). Tutti ricorderanno l'iter della legge sulla responsabilità civile dei magistrati: l'articolo 55 del codice di procedura civile, che prevedeva la responsabilità solo in caso di dolo, frode o concussione, fu abrogato dal referendum e, con la nuova legge, si parlò di colpa grave, che poi è diventata « inescusabile », per cui fino ad ora non abbiamo avuto una sola sentenza di condanna di magistrati, che pure avevano commesso fatti gravissimi nell'adempimento del loro mandato.

Allora, cari colleghi, se si vuole arrivare ad un vero Stato di diritto democratico, quale tutti noi auspichiamo, ad uno Stato « normale » quale quello che la sinistra auspica e pensava di riuscire a realizzare in breve tempo, dobbiamo dare una disciplina sistematica ai vari poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario.

Un'altra osservazione: come alibi per non prendere in considerazione determinate richieste formulate dall'opposizione, si dice: l'opposizione non collabora, fa muro contro muro. Ebbene, spero mi daranno atto i colleghi della Commissione giustizia che tale affermazione, almeno per quanto riguarda noi membri di quella Commissione, non risponde al vero (tra l'altro, essa non proviene dai colleghi commissari, quindi non è a loro che mi rivolgo), in quanto anche in occasione di questo dibattito, come ricordavano gli onorevoli Marotta e Pecorella, abbiamo avanzato proposte costruttive. Siamo presenti, comunque, in tutti i dibattiti e

spesso siamo gli unici (il collega Marotta, poi, vi è sempre). Abbiamo partecipato al dibattito sulle videoconferenze, a quello sul tema dello sfruttamento dei minori, e così via. La collega Serafini mi darà atto del fatto che abbiamo anche aderito alla richiesta di assegnazione in sede legislativa del provvedimento antiracket. Insomma, abbiamo partecipato attivamente e portando un contributo fattivo alla formazione di leggi che abbiamo ritenuto importanti per il nostro paese. Partecipiamo quindi anche a questa discussione con spirito costruttivo, pronti sempre ad individuare ed appoggiare tutte le proposte che possano soddisfare le esigenze dell'avvocatura, che tutela i diritti dei cittadini, ma anche della magistratura: ho infatti avuto modo di parlare con giudici, con presidenti di tribunale che hanno responsabilità nell'organizzazione giudiziaria ed ho constatato che sono preoccupatissimi. Ecco perché il Governo deve dare prova di responsabilità e di serietà nell'apprestare tutte le strutture necessarie, perché è assurdo ritenere che questa sia una riforma « a costo zero ». (*Applausi*).

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Il Governo viola anche la legge: figurati che contributo !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, mi preme innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Carotti, per il difficile, intelligente e faticoso lavoro che ha portato al testo al nostro esame e contemporaneamente ringraziare tutti i colleghi della Commissione, in particolare quelli che sono intervenuti oggi con passione, con osservazioni, con critiche, riconoscendo fin d'ora che, nei lavori su questo testo, come su tanti altri testi che sono stati esaminati in Commissione giustizia, vi è stato un apporto costruttivo dell'opposizione e soprattutto una dialettica estremamente importante, che ha visto sempre come fine di tutti l'interesse della giustizia.

Mi rivolgo ai colleghi che oggi non fanno parte della maggioranza, e l'oggi è chiaramente ironico, nel senso che in questi giorni tutto può accadere...

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Conteneva un augurio per le prossime elezioni!

GIULIANO PISAPIA. Volevo in sostanza ricordare che sono state numerose le proposte emendative dei diversi gruppi dell'opposizione che hanno trovato il consenso del relatore e che sono state approvate in Commissione.

Credo che bisogna restituire a questo dibattito il senso di quello che è avvenuto nel nostro confronto quotidiano dei mesi scorsi e penso si debba riconoscere da parte di tutti, al di là delle riserve su punti qualificanti, su cui evidentemente vi è la massima apertura e disponibilità ad un confronto costruttivo, che su gran parte di questo provvedimento vi è stata in Commissione l'unanimità e si sono fatti notevoli passi avanti rispetto a proposte che venivano soprattutto dai gruppi dell'opposizione. È evidente: il punto qualificante di questo progetto è l'estensione ai reati di competenza pretorile, che in futuro saranno di competenza del giudice monocratico, delle garanzie previste oggi nell'udienza preliminare (domani, se sarà approvato il testo, nell'udienza predibattimentale). Quindi, al di là delle differenti valutazioni rispetto al percorso in Commissione, credo che onestà intellettuale debba far riconoscere che la volontà comune è quella di un intervento legislativo finalizzato ad un ampliamento delle garanzie, e non ad una loro limitazione.

Le scelte, poi, possono essere non condivise, ma credo si debba riconoscere al relatore e ai presentatori delle diverse proposte di legge che l'obiettivo comune era quello. Anche rispetto all'altra riserva formulata oggi in aula, cioè il rafforzamento del rito abbreviato, da un lato non si è riconosciuto che in tal senso andavano anche alcune proposte dell'opposizione e dall'altro lato, che punto qualificante della scelta del rito abbreviato è

l'interesse, la volontà dell'imputato. Con questo provvedimento si elimina la possibilità di incidenza su quella scelta, come oggi troppo spesso avviene, da parte dei pubblici ministeri. E che dire: altro significativo aspetto sul quale vi è stato un ampio consenso è quello del controllo di competenza, per evitare le invasioni di campo vergognose che si sono verificate in questi anni. La limitazione o addirittura l'assoluta eliminazione della possibilità da parte del pubblico ministero di incidere, attraverso un consenso o un dissenso, sulla scelta di rito alternativo e in particolare di rito abbreviato da parte dell'imputato, si è eliminato uno strumento di pressione e quindi di potere del pubblico ministero all'interno del processo. E sappiamo tutti che quando il pubblico ministero è forte all'interno del processo, purtroppo, è forte anche nel paese, mentre il nostro compito è quello di rafforzare il ruolo del giudice. È stato riconosciuto da tutti — e ringrazio l'onorevole Serafini per le sue parole piene di passione rispetto a questo punto — che l'obiettivo qualificante a cui dobbiamo pervenire è quello di rafforzare il ruolo del giudice.

Così come credo — e non è una replica, ma un tentativo di capirci per andare avanti — che anche le riserve sul giudice di pace sarebbero vere se non si tenesse conto che un provvedimento da tempo approvato dalla Camera ha reso questa figura più preparata e professionalmente più adeguata ai nuovi compiti che credo tutti intendiamo dargli. Non è un caso che anche nel recente congresso dell'unione camere penali, anche da parte di chi aveva una posizione non aprioristicamente ma razionalmente contraria al giudice di pace, oggi si riconosca come sia possibile dare un ruolo, sia pur limitato ma rilevante, a questa figura anche in campo penale; un ruolo necessario nella prospettiva del diritto penale minimo, del diritto penale mite. Non è un caso che il giudice di pace non avrebbe mai possibilità di irrogare pene che possano incidere nella libertà personale dei cittadini.

Mi voglio soffermare ancora su altre questioni che sono state sollevate. È stato detto che vi è una notevole disomogeneità in questo provvedimento, che questo è un modo sbagliato di fare le leggi. Ebbene, ci sono sicuramente punti qualificanti che toccano momenti diversi dell'amministrazione della giustizia, ma è altrettanto vero che tutti riconosciamo che si tratta di interventi complessivi assolutamente necessari affinché la riforma del giudice unico — che, ripetiamolo, non è il giudice monocratico — possa arrivare a buon fine, nel senso di coniugare maggiore efficienza e maggiori garanzie. Questi interventi erano urgenti e necessari.

È stato detto che vi sono oscurità nelle norme. Ebbene, se condividiamo la *ratio*, lavoriamo insieme affinché queste oscurità possano invece diventare luce, per noi, per gli interpreti, per gli utenti della giustizia e quindi per l'amministrazione della giustizia.

C'è poi evidentemente la grande divergenza sull'udienza predibattimentale. Ci confronteremo, ma anche qui eliminiamo un equivoco che ha permeato in parte il dibattito in Commissione e anche quello in aula. Non è vero che si creerebbe un giudice che avrebbe ancora maggiore incompatibilità rispetto al momento dell'indagine in relazione a quello del dibattimento, anzi si creerebbe una nuova figura che finalmente potrebbe decidere rispetto alla citazione a giudizio di un cittadino in una posizione di maggiore equidistanza culturale dai pubblici ministeri e dai quei giudici che decidono sulle indagini, sulle intercettazioni telefoniche, sulle proroghe. Vedremo poi insieme come separare il giudice che decide se rinviare o meno a giudizio un imputato dal giudice a cui il pubblico ministero si rivolge per le ordinanze di custodia cautelare o per le indagini: ma credo sia un importante passo in avanti per far tornare il giudice ad essere imparziale, equidistante, terzo. Ragioniamoci, ma questo è l'obiettivo.

Positive e in parte condivisibili sono le critiche (che più che altro potrei definire osservazioni e rilievi) sul problema dell'ammissione delle prove. Evidentemente

su questo aspetto bisogna trovare un punto di incontro e di equilibrio tra due idee diverse. In proposito voglio, non lanciare una provocazione, ma fare una proposta: ragioniamo insieme se la soluzione non possa trovarsi nella modifica dell'articolo 493 del codice di procedura penale, eliminando quella norma subdola (non perché scorretta, ma perché è stata utilizzata strumentalmente) che oggi prevede che il pubblico ministero: « Espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione ». Sappiamo perfettamente che questa esposizione concisa si è trasformata in una vera e propria requisitoria, con l'utilizzo degli atti di indagine preliminare. Allora, se al momento dell'esposizione introduttiva e della richiesta delle prove creiamo un punto di parità totale tra accusa, difesa e parte civile, credo che forse potremo trovare una soluzione equa e garantista anche su questo problema fondamentale (sollevato negli interventi che mi hanno preceduto, dei quali ho apprezzato l'intelligenza e la cultura giuridica).

Su questi aspetti ci siamo divisi. Ma credo sia giusto sottolineare anche i punti che ci hanno unito (e mi avvio velocemente alla conclusione, perché il mio voleva essere specialmente un ringraziamento a tutti).

Mi riferisco ad una serie di aspetti che elencherò brevemente. La maggiore preparazione professionale — e quindi la maggiore adeguatezza — dei giudici di pace. La modifica della norma sulla sospensione condizionale della pena, che offrirà al giudice la possibilità di un rapporto più umano e di soluzioni più eque rispetto a chi sbaglia per la prima volta; oggi, per una norma che equipara la pena pecuniaria alla detenzione (rispetto all'articolo 163), si possono creare enormi guasti rispetto alla possibilità di reinserimento del condannato. Il controllo di competenza del pubblico ministero. L'archiviazione dei procedimenti su ignoti, che porterà una notevole accelerazione nell'amministrazione della giustizia e nel lavoro dei giudici togati. L'aumento delle

possibilità di oblazione. In proposito occorre ragionare insieme rispetto ai reati perseguibili a querela e della possibilità di rendere oblabili anche tali reati. Con il rafforzamento dei riti alternativi e la contemporanea eliminazione del consenso del PM per potervi accedere, si evitano le forche caudine costituite spesso dalle condizioni poste dalla pubblica accusa, che sappiamo come ancora una volta siano in contrasto con le linee direttive del codice e sono diventate uno strumento di pressione rispetto alle decisioni dell'imputato. L'aumento del risarcimento per ingiusta detenzione. Pochi lo hanno ricordato, non perché vi sia stato dissenso, ma forse sottovalutando il segnale forte che la Commissione giustizia e tutto il Parlamento vogliono dare sulla necessità di un'amministrazione della giustizia più accorta, con una maggiore doverosa attenzione per la libertà dei cittadini.

È stata invece già ricordata l'attenzione che abbiamo posto ai lavori socialmente utili, al problema dell'attività professionale dei praticanti avvocati. Credo allora che sia positivo che la Commissione giustizia si occupi anche, evidentemente non solo, di chi opera all'interno della giustizia: questo è un segnale di attenzione ai problemi dell'occupazione e alle esigenze di chi opera quotidianamente nelle aule dei tribunali verso quella svolta di cui tanto si parla in questi giorni e di cui tanto si è parlato.

Voglio ricordare un ultimo punto che è stato toccato da questo provvedimento: è quello del segreto di indagine e della pubblicazione arbitraria degli atti coperti da segreto. Si tratta di un tema delicato, sul quale vi è stata molta polemica nel passato, ma sul quale, al di là della polemica stessa, pochi hanno proposto soluzioni concrete e sensate.

Anche qua credo che la proposta della Commissione riesca finalmente a contemperare due esigenze troppo spesso contrapposte: il diritto del giudice e delle parti di conoscere prima della pubblica opinione e della stampa gli atti di indagine; la tutela delle indagini, troppo spesso messe a repentaglio da fughe di notizie

più o meno pilotate e la tutela, necessaria per chi crede nello Stato di diritto, della reputazione e della dignità, nonché della riservatezza di chi, talvolta giustamente ma talvolta anche ingiustamente, viene implicato in indagini preliminari.

La soluzione adottata è quella della massima riduzione del periodo in cui vige il segreto di indagine e del divieto di pubblicazione di atti di indagine. Oggi troppi dimenticano che gli atti di indagine preliminare non sono pubblicabili quando si svolge il dibattimento, fino alla sentenza d'appello, mentre di fatto vengono addirittura pubblicati prima della richiesta di rinvio a giudizio. Si è introdotta una limitazione del periodo di divieti e, contemporaneamente, si è introdotto un significativo aumento delle pene pecuniarie, in modo che quella norma, l'articolo 684 del codice penale — per la quale pare non esista l'obbligatorietà dell'azione penale — cominci ad avere un'effettiva efficacia deterrente.

Quelli richiamati sono solo alcuni dei punti di un impianto complessivo che, se come spero sarà fatto proprio dall'Assemblea, evidentemente con l'apporto di chi oggi non condivide alcuni punti di questa normativa, potrà trasformarsi in una riforma importante capace di rendere più celere ed efficiente l'amministrazione della giustizia, senza per questo indebolire — ma io credo, anzi, rafforzando — le garanzie per i cittadini tutti, siano essi indagati o vittime dei reati.

Ringrazio ancora tutti e spero che il nostro lavoro continuerà in maniera se possibile ancora più costruttiva; sempre da parte di tutti i componenti la Commissione che ho l'onore di presiedere vi è stata massima attenzione alle richieste, alle esigenze e alle proposte dei colleghi. Credo che se questo metodo continuerà — e mi sembra che il dibattito di oggi non può non confermarlo — riusciremo a fare un buon lavoro nell'interesse di tutti (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Carotti.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Per quanto riguarda le repliche sui contenuti che sono stati sollevati nella ricchezza del dibattito di questa mattina, mi riservo di intervenire quando tratteremo degli emendamenti che entrano nel vivo della materia. Ora vorrei soltanto concludere con una notazione in risposta a quanto è stato sollevato segnatamente dall'onorevole Benedetto Valentini, che ha chiamato in causa la politica legislativa per criticare il provvedimento nel suo complesso, provvedimento che è stato definito come un contenitore policromo di una serie di altri provvedimenti non esattamente omogenei rispetto alla materia originaria. Ebbene, credo che sarebbe opportuno ricordare che questo punto fu sollevato in Commissione e che tutti i gruppi parlamentari, o almeno la quasi totalità di essi, quando fu segnalata dal relatore la possibilità di cogliere questa opportunità per intervenire in materie che non avevano molta affinità rispetto alla disciplina del nuovo rito monocratico in sostituzione del rito pretorile espressero il loro assenso. Addirittura, su sollecitazione dei gruppi di opposizione, sono state inserite alcune proposte di legge di autorevoli deputati che sono oggi oggetto dell'esame complessivo. Credo che non si debba fare riferimento alla politica legislativa. Probabilmente, infatti, l'evoluzione di questo provvedimento nell'attuale forma è stata resa necessaria dal fatto che si tratta di provvedimenti che confluiscono tutti verso la soluzione del problema della giustizia in uno dei suoi punti fondamentali, cioè il tema del giudice unico con tutte le costellazioni giuridiche che ne conseguono (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Aprea ed altri: Benefici per sviluppare il turismo scolastico nei parchi (4906) e dell'abbinata proposta di legge: Sbarbati ed altri: Benefici per sviluppare il turismo scolastico nei parchi (5087) (ore 11,52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Aprea ed altri: Benefici per sviluppare il turismo scolastico nei parchi e dell'abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Sbarbati ed altri: Benefici per sviluppare il turismo scolastico nei parchi.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 4906)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 22 settembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame della proposta di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

gruppo misto: 35 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 25 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; mino-